D.g.r. 18 ottobre 2021 - n. XI/5403
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Deliberazione n. XI/3945 del 30 novembre 2020: nuove determinazioni ed aggiornamento dei criteri per il bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», che riconosce, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, nonché il recupero, riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato esistente, quali azioni prioritarie per la riduzione del consumo di suolo, il miglioramento della qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché delle condizioni socio-economiche della popolazione;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» con una dotazione complessiva di 3.100.000.000,00 di euro, rispettivamente per euro 2.000.000.000,00 nel 2021, per euro 700.000.000,00 nel 2022 e per euro 300.000.000,00 nel 2023, per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di Previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento» che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, e, in particolare l'Allegato 2 della d.g.r. XI/3531/2020 ha previsto, tra gli interventi raggruppati per macroaree, gli «Incentivi recupero Borghi storici» di competenza della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile con un finanziamento di € 30.000.000,00 a valere sul Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020, la cui assegnazione è demandata a successivi provvedimenti;
- la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 «Deliberazione n. 3531 del 05 agosto 2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica», e, in particolare, l'Allegato 2, che prevede per il finanziamento di € 30.000.000,00 destinato agli «Incentivi recupero Borghi storici» la ripartizione in € 12.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 18.000.000,00 sull'annualità 2022;
- la d.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020 che ha approvato i criteri per l'emanazione del bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»;

Considerato che la sopraccitata d.g.r. n. 3945/2020 ha definito nell'allegato A i criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici», stabilendo, tra l'altro, che:

- i destinatari dei contributi di cui al suddetto bando sono i Comuni con una popolazione residente – dati ISTAT al 31 dicembre 2019 – fino a 30.000 abitanti, aventi nel loro territorio un Borgo antico o Centro Storico o Frazione, con popolazione, orientativamente, fino a 3.000 abitanti, e che rientrino nelle caratteristiche specificate nel suddetto allegato A; che i suddetti Comuni possono presentare istanza di contributo anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni);
- il bando è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza e nella disponibilità esclusiva dello stesso ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento) e di pubblico interesse volti alla riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici in un'ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale;
- il finanziamento di € 30.000.000,00 destinato agli «Incentivi recupero Borghi storici» e la relativa ripartizione in € 12.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 18.000.000,00 sull'annualità 2022 trova copertura sugli stanziamenti previsti nel progetto di legge «bilancio di previsione 2021-2023», approvato con d.g.r. n. XI/3747 del 30 ottobre 2020, al capitolo 8.01.203.14443, mediante prelievo dal Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, co.10 della l.r. 9/2020;
- il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28-sexies della l.r. 34/1978 (l.r. 21/2020 - modifiche alla LR 9/2020); che l'investimento minimo previsto per ciascuna istanza di contributo è di 100.000 € (IVA compresa) e il contributo massimo concedibile per beneficiario singolo o in forma associata è di 1.000.000 € (IVA compresa);
- il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 novembre 2021;
- a seguito dell'assegnazione formale del contributo e la conseguente accettazione dello stesso da parte del comune, dovrà essere presentato il progetto definitivo con la cronoprogrammazione economica dell'intervento, che sia coerente con le modalità di erogazione indicate dal bando;
- sono previste 4 fasi di erogazione del finanziamento:
  1. alla consegna del progetto definitivo è prevista l'erogazione della prima tranche di contributo, pari al 30% del contributo assegnato;
  2. all'attestazione formale di inizio lavori entro il 30 novembre 2021, a seguito della quale è previsto il riconoscimento della seconda liquidazione, pari al 10% delle risorse assegnate;
  3. al raggiungimento del 40% dei lavori realizzati, sarà riconosciuto un ulteriore 40% dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
  4. il saldo del 20% delle risorse verrà liquidato a seguito della presentazione del Collaudo - se previsto – o Certificato di regolare esecuzione, entro il 20 novembre 2022;

Richiamato il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2021, che approva il bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»;

Dato atto che il finanziamento di € 30.000.000,00 destinato agli «Incentivi recupero Borghi storici» è stato incrementato di ulteriori € 30.000.000,00, aggiuntivi alle risorse previste dalla d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 e dalla d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 a valere sul Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020 (Piano Lombardia), e che la relativa ripartizione in € 24.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 36.000.000,00 sull'annualità 2022 trova copertura sugli stanziamenti previsti nella l.r. 6 agosto 2021 - n. 15 «Assestamento al bilancio 2021 – 2023» con modifiche di leggi regionali» al capitolo 8.01.203.14443;

Preso atto che:

- successivamente alla pubblicazione sul BURL e sulla la piattaforma «Bandi Online» (www.bandi.regione.lombardia.it), entro il termine previsto del 12 marzo 2021, ore 16.00, risultano pervenute tramite Bandi Online n. 333 domande sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi Storici»;
- in considerazione dell'elevato numero di domande presentate sul suddetto bando, nonostante sia stata assicurata alla Commissione di valutazione, costituita con d.d.g. 17 maggio 2021 - n. 6553, il supporto di una Segreteria Tecnica al fine di garantire tempi congrui di istruttoria delle proposte progettuali, si è reso comunque necessario assumere i seguenti differimenti dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate, stabiliti dal bando in 90 giorni dal suddetto termine per la presentazione delle domande (12 marzo 2021): con d.d.u.o. 11 giugno 2021 - n. 8030, il differimento di 30 giorni, con d.d.u.o. 9 luglio 2021 - n. 9457, l'ulteriore differimento fino al 30 settembre 2021, e infine , con d.d.u.o. 29 settembre 2021 - n. 12906, il differimento fino

al 30 ottobre 2021;

Preso atto, altresì, che si stanno concludendo le operazioni di valutazione delle proposte progettuali presentate sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi Storici», a cura della Commissione di valutazione, e della necessità di assumere, nelle more dell'approvazione della graduatoria delle domande presentate per l'assegnazione dei relativi contributi, specifiche disposizioni per semplificare le modalità di erogazione dell'agevolazione ed assicurare l'esecuzione dei progetti finanziati tenuto conto dell'estensione della durata dell'istruttoria delle domande presentate sul medesimo bando;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra esposti, di approvare le seguenti modifiche all'Allegato A «Criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici»», approvato con d.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020:

- Tipologia ed ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE: «*Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 novembre 2021.*» è sostituito con «*Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad* iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 novembre 2021. Tale termine può essere differito fino al 31 maggio 2022.»;
- Modalità di EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE: «*A seguito dell'assegnazione formale del contributo e la conseguente accettazione dello stesso da parte del comune, dovrà essere presentato il progetto definitivo con la cronoprogrammazione economica dell'intervento, che sia coerente con le modalità di erogazione indicate dal bando.*

Sono previste 4 fasi di erogazione del finanziamento:

1. alla consegna del progetto definitivo è prevista l'erogazione della prima tranche di contributo, pari al 30% del contributo assegnato;
2. all'attestazione formale di inizio lavori entro il 30 novembre 2021, a seguito della quale è previsto il riconoscimento della seconda liquidazione, pari al 10% delle risorse assegnate;
3. al raggiungimento del 40% dei lavori realizzati, sarà riconosciuto un ulteriore 40% dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
4. il saldo del 20% delle risorse verrà liquidato a seguito della presentazione del Collaudo - se previsto – o Certificato di regolare esecuzione, entro il 20 novembre 2022.»

viene integralmente sostituito con:

«*Sono previste 3 fasi di erogazione del finanziamento:*

1. all'assegnazione del contributo è prevista l'erogazione della prima tranche di contributo, pari al 40% del contributo assegnato;
2. al raggiungimento del 40% dei lavori realizzati, sarà riconosciuto un ulteriore 40% dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
3. il saldo delle risorse verrà liquidato a seguito della presentazione del Collaudo - se previsto – o Certificato di regolare esecuzione, entro il 20 novembre 2022; tale termine potrà essere differito fino al 31 maggio 2023.»

La cronoprogrammazione economica dell'intervento deve essere coerente con le modalità di erogazione indicate dal bando.»;

Dato atto che restano confermati tutti i criteri dell'Allegato A «Criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici»», approvato con d.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020, non interessati dal presente provvedimento;

Dato atto che restano confermate le valutazioni della suddetta d.g.r. n. 3945/2021 relative all'inquadramento dei contributi ai fini della disciplina aiuti di Stato;

Ritenuto di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», nonché il regolamento di contabilità regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella:

- missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa – Risultato Atteso n. 165 – Ter 8.1 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana», anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, con particolare riferimento al ruolo delle imprese storiche e degli esercizi di prossimità, promuovendo la riqualificazione e il riutilizzo delle aree urbane degradate e degli edifici inutilizzati, anche con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo razionale delle aree urbane per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria;
- «missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione dei principali attrattori culturali della Lombardia (il patrimonio riconosciuto dall'Unesco, gli itinerari culturali e religiosi, le splendide città e i borghi lombardi, gli eventi e le manifestazioni di spettacolo) anche mediante la creazione di servizi e prodotti innovativi sviluppati ad hoc per la loro promozione;
- «missione» 7 – Turismo – Risultato Atteso n. 64. – Econ 7.1 «Attrattività turistica e marketing territoriale», anche attraverso la valorizzazione del patrimonio lombardo legato alla storia, arte, cultura e creatività, al patrimonio enogastronomico e alla varietà paesaggistica;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche all'Allegato A «Criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici»», approvato con d.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020:

- Tipologia ed ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE: «*Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 novembre 2021.*» è sostituito con «*Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad* iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 novembre 2021. Tale termine può essere differito fino al 31 maggio 2022.»;
- Modalità di EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE: «A seguito dell'assegnazione formale del contributo e la conseguente accettazione dello stesso da parte del comune, dovrà essere presentato il progetto definitivo con la cronoprogrammazione economica dell'intervento, che sia coerente con le modalità di erogazione indicate dal bando.

  Sono previste 4 fasi di erogazione del finanziamento:

  1. alla consegna del progetto definitivo è prevista l'erogazione della prima tranche di contributo, pari al 30% del contributo assegnato;
  2. all'attestazione formale di inizio lavori entro il 30 novembre 2021, a seguito della quale è previsto il riconoscimento della seconda liquidazione, pari al 10% delle risorse assegnate;
  3. al raggiungimento del 40% dei lavori realizzati, sarà riconosciuto un ulteriore 40% dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
  4. il saldo del 20% delle risorse verrà liquidato a seguito della presentazione del Collaudo - se previsto – o Certificato di regolare esecuzione, entro il 20 novembre 2022.»

viene integralmente sostituito con:

«Sono previste 3 fasi di erogazione del finanziamento:

1. all'assegnazione del contributo è prevista l'erogazione della prima tranche di contributo, pari al 40% del contributo assegnato;
2. al raggiungimento del 40% dei lavori realizzati, sarà riconosciuto un ulteriore 40% dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
3. il saldo delle risorse verrà liquidato a seguito della presentazione del Collaudo - se previsto – o Certificato di regolare esecuzione, entro il 20 novembre 2022; tale termine potrà essere differito fino al 31 maggio 2023.

La cronoprogrammazione economica dell'intervento deve essere coerente con le modalità di erogazione indicate dal bando.»;

2. di dare atto che restano confermati tutti i criteri dell'Allegato A «Criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici»», approvato con d.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020, non interessati dal presente provvedimento;

3. di dare atto che il finanziamento di € 30.000.000,00 destinato agli «Incentivi recupero Borghi storici» è stato incrementato di ulteriori € 30.000.000,00, aggiuntivi alle risorse previste dalla d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 e dalla d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 a valere sul Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020 (Piano Lombardia), e che la relativa ripartizione in € 24.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 36.000.000,00 sull'annualità 2022 trova copertura sugli stanziamenti previsti nella l.r. 6 agosto 2021 - n. 15 «Assestamento al bilancio 2021 – 2023» con modifiche di leggi regionali» al capitolo 8.01.203.14443;

4. di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini